

Diffusi dalla Tass i testi dei due accordi sui missili e le armi strategiche

Questi i punti chiave dei trattati URSS-USA

MOSCA, 27. L'agenzia TASS ha diffuso questa sera i testi integrali dei trattati URSS-USA sulla limitazione degli armamenti strategici. Il primo trattato consta di sedici articoli, introdotti da una premessa nella quale l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti considerano che « misure efficaci per la limitazione del sistema di difesa antimissilistica costituirebbero un fattore sostanziale per il contenimento della corsa agli armamenti strategici offensivi e ridurrebbero il pericolo dello scoppio di una guerra con armi nucleari ». Le due parti inoltre riaffermano « la loro intenzione di giungere al più presto possibile alla fine della corsa agli armamenti nucleari e di adottare efficaci misure in direzione di una riduzione degli armamenti strategici del disarmo nucleare e del disarmo generale e universale » e dichiarano di volere, con il trattato, « contribuire all'alleggerimento della tensione internazionale e al consolidamento della fiducia tra gli Stati ».

Il trattato è a tempo indeterminato. I problemi connessi con la sua applicazione pratica e con eventuali mutamenti della situazione strategica saranno esaminati da una commissione permanente consultiva, di immediata costituzione, che prevediamo un comune esame del trattato ogni cinque anni. E' previsto altresì (art. XV) il diritto di ciascuna delle due parti di uscire dal trattato se deciderà che circostanze eccezionali connesse al contenuto del presente trattato mettano in pericolo i suoi più alti interessi ».

Ecco gli articoli principali del trattato:

ARTICOLO I. — 1) Ciascuna delle parti si impegna a limitare i sistemi di difesa antimissilistica (DAM) e a prendere altre misure conformemente ai punti del presente trattato. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non sviluppare i sistemi DAM nel territorio del proprio paese e a non creare le basi per la difesa antimissilistica nel territorio del proprio paese e a non sviluppare i sistemi DAM in qualsiasi regione, oltre a quelli previsti nell'articolo III del presente trattato.

ARTICOLO II. — 1) Ai fini del presente trattato il sistema DAM è il sistema per combattere i missili stra-

tegici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo, il quale sistema attualmente consta di:

a) antimissili, che sono missili intercettori, costruiti e sviluppati per assolvere le funzioni nel sistema DAM, o di quel tipo che è collaudato e in servizio;

b) piattaforme di lancio di antimissili, che sono piattaforme costruite e sviluppate per il lancio di antimissili; c) stazioni radar (SR) DAM (SR DAM) che sono stazioni radar costruite e sviluppate per assolvere le funzioni nel sistema DAM, o di quel tipo che è collaudato ai fini DAM.

ARTICOLO III. — Ciascuna delle parti si impegna a non dislocare i sistemi DAM o loro componenti trans-mitici:

a) nell'ambito di una regione di dislocazione del sistema DAM con un raggio di 150 chilometri dal centro che si trova nella capitale della data parte, la parte può sviluppare: 1) non più di cento piattaforme di lancio di antimissili e non più di cento antimissili su posizioni di start; 2) due grandi stazioni radar DAM con traffico a fase paragonabile quanto a potenziale con le SR analoghe DAM che si trovano, alla data della firma dell'accordo, in posizione di combattimento o in fase di costruzione nella regione di dislocazione del sistema DAM; 3) non più di 18 stazioni radar DAM, ciascuna delle quali ha una portata di lancio di almeno 1.000 chilometri; 4) non più di due grandi SR DAM menzionate con traffico a fase.

ARTICOLO IV. — Le limitazioni previste nell'articolo III non riguardano i sistemi DAM o loro componenti impiegati per studi ed esperimenti.

ARTICOLO V. — 1) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO VI. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO VII. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO VIII. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XIV. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XV. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XVI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XVII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XVIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XIX. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XX. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XXI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XXII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XXIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XXIV. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XXV. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XXVI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XXVII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XXVIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XXIX. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XXX. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XXXI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XXXII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XXXIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XXXIV. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XXXV. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

(Dalla prima pagina)

sto decennio una maggiore esposizione di bilancio di 56 miliardi di dollari annui. Dal canto suo, il segretario alla Difesa, Laird, ritenendo dal suo viaggio in Europa, ha dichiarato che l'accordo non comporterà alcun taglio immediato nelle spese di bilancio concernenti le armi di difesa, mentre implacabilmente « qualche risparmio » nel programma relativo ai missili difensivi. Laird, in applicazione dell'accordo raggiunto ieri sera a Mosca, ha ordinato all'esercito di sospendere la costruzione della base per missili antimissili in Montana e di sospendere ulteriori e futuri lavori in corso in altre basi munite di missili antimissili.

ARTICOLO XI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XIV. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XV. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XVI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

ARTICOLO XVII. — 1) Onde garantire la sicurezza osservanza dei punti del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare i sistemi DAM di base marittima, aerea, spaziale o mobile-terrestre. 2) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare piattaforme di lancio di antimissili per il lancio di antimissili; 3) Ciascuna delle parti si impegna a non costruire, non collaudare e non sviluppare mezzi automatici o semiautomatici o altri analoghi di ricambio rapido delle piattaforme di lancio di antimissili.

ARTICOLO XVIII. — Per accrescere la certezza dell'efficacia delle limitazioni dei componenti previsti dal presente trattato, ciascuna delle parti si impegna:

a) a non conferire ai missili, alle piattaforme di lancio e alle SR, che non sono rispettivamente antimissili, piattaforme di lancio di antimissili e SR DAM, la facoltà di risolvere i problemi di combattimento contro missili strategici balistici o loro elementi sulle traiettorie di volo e a non collaudarli ai fini DAM; e

b) a non sviluppare in avvenire SR di avvertimento di attacchi di missili strategici balistici, oltre a quelle in posizione alla periferia del proprio territorio nazionale rivolte verso l'Estremo Oriente.

ARTICOLO XIX. — I sistemi DAM o loro componenti al di fuori delle quantità o al di fuori delle regioni stabilite dal presente trattato, nonché i sistemi DAM o loro componenti vietati dal presente trattato debbono essere distrutti o smontati in conformità alle procedure concordate nel corso di un periodo di tempo concordato e possibilmente breve.

ARTICOLO XX. — Onde garantire la validità e l'efficacia del presente trattato, ciascuna delle parti si impegna a non trasmettere

ad altri Stati e non dislocare fuori del proprio territorio nazionale i sistemi DAM o loro componenti limitati dal presente trattato.

ARTICOLO XXI. — Le parti si impegnano a continuare attivamente i negoziati per la limitazione degli armamenti strategici offensivi.

(Dalla prima pagina)

Il governo e i grandi partiti della DDT hanno espresso la loro soddisfazione per la firma degli accordi di Mosca, che un portavoce di Brandt ha definito « il primo passo verso una stabilizzazione dell'equilibrio nucleare tra est e ovest ». Il portavoce ha anche manifestato la speranza che l'accordo porterà a conclusioni sulla limitazione degli armamenti strategici.

OTTAWA, 27. Il ministro degli Esteri canadese, Mitchell Sharp ha ricevuto il primo ministro, il cui discorso a Mosca ha riguardato i missili « la fine della guerra fredda » e l'inizio di « una era di cooperazione tra le due grandi potenze ».

PARIGI, 27. La firma dell'accordo nucleare ha suscitato positive reazioni a Tokio e in tutto il Giappone, paese particolarmente sensibile al problema delle armi nucleari.

In una conferenza stampa appositamente convocata, il portavoce del governo ha dichiarato che l'accordo ha accolto la firma con il massimo favore, anche se il contenuto del trattato risulta, almeno per il momento, limitativo. La firma, ha detto il funzionario, « è un atto positivo e va salutata come tale ».

Ora, il governo di Tokio si augura che, sulla base dell'accordo firmato a Mosca, vengano avviati quanto prima ulteriori negoziati sul disarmo nucleare, dato che l'accordo non limita le iniziative di incremento delle armi attualmente esistenti, ma anche « influenzerà l'aspetto qualitativo della limitazione degli armamenti atomici ».

TIENAN, 27. L'agenzia albanese AVTA, in un comunicato, ha detto che la firma dell'accordo sovietico-americano per la limitazione degli armamenti strategici, scrive che con questo atto,

(Dalla prima pagina)

pretato dagli osservatori come un indice del fallimento della manovra di pressione da lui tentata alle spalle del popolo vietnamita in lotta.

Tutto ciò non significa che l'URSS e la Cina, che sono Stati Uniti non incombano una grande responsabilità per la pace nel mondo. Essa deriva dal fatto che, da quando il Vietnam ha dichiarato la sua indipendenza, la Cina e l'URSS hanno accettato la loro responsabilità di proteggere il Vietnam e di difendere la loro sicurezza e della loro indipendenza. Noi non abbiamo preso posizione al tavolo dei cui negoziati si discutevano i sistemi DAM, ma per regolare questioni che dovevano essere risolte da altri.

L'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, da ancora precario il primo ministro « si sforzano, al momento dei negoziati, di trovare degli appoggi per risolvere i problemi internazionali che riguardano direttamente i due Stati, nell'interesse della pace e della sicurezza dei popoli. Noi facciamo passi seri in questa direzione, ma per garantire la sicurezza verso il nostro obiettivo, che è una pace solida, e necessario fare tutto il possibile per liquidare gli attuali focolai di guerra nel Vietnam e nel Medio Oriente, nello stretto rispetto dei diritti dei popoli allo sviluppo indipendente, alla non ingerenza dei loro affari interni, all'integrità dei loro territori nazionali ».

Le parole di Kossighin sono state accolte con interesse dalla sinistra alla presenza di Nixon alla presa avanzata da Nixon la sera del suo arrivo, secondo la quale le grandi potenze « hanno la responsabilità di influenzare i paesi che sono in stato di conflitto o di crisi per moderare il loro comportamento ». Il silenzio mantenuto ieri sera dal presidente americano su questo punto viene interpretato dai socialisti come una vittoria della sinistra all'opposizione.

PARLAMENTO. In coincidenza con l'apertura delle consultazioni del presidente della Repubblica, tornerà a riunirsi martedì la Camera dei deputati per completare le nomine: vicepresidente e uffici di presidenza. In relazione a ciò si sono avute alcune notizie da fonti parlamentari. La DC, in particolare, appare interessata a consentire una rappresentanza liberale negli organismi di presidenza.

Ieri c'è stato un incontro fra il capo-gruppo della DC, Piccoli e il vicepresidente del gruppo comunista, Giorgio Galuzzi. Oggetto del colloquio è stato un esame delle prospettive politico-parlamentari e il problema dei vicepresidenti e degli uffici di presidenza di Montecitorio.

La discussione continuerà nei prossimi giorni, sia sulle questioni politiche generali che su alcune specifiche a cui si è particolarmente dedicato l'incontro coi giornalisti e cioè quelle relative alla difesa dell'ambiente.

Di questi problemi e delle iniziative della Regione in questo campo — facendo perno sul progetto pilota per il parco a fini multipli nel Bosco Penabazze — si parlerà nel dettaglio domattina. A Cervia — dove si sono trasferiti stasera gli ospiti — nella sede dello stabilimento termale verranno infatti presentati i tre temi di lavoro al centro dei giorni (dal 28 al 31 maggio) che si svolgeranno sulla costa emiliano-romagnola: ecologia; sviluppo industriale e inquinamento; difesa e valorizzazione dei beni naturali e culturali. Gli giornalisti per illustrare e discutere questi temi citati saranno i rappresentanti della Giunta regionale, sindaci, presidenti delle amministrazioni provinciali, studiosi ed esperti.

La DC manovra

tro sinistra. Occorre una svolta a sinistra, se la sinistra non è possibile, occorre l'unità della sinistra all'opposizione.

PARLAMENTO. In coincidenza con l'apertura delle consultazioni del presidente della Repubblica, tornerà a riunirsi martedì la Camera dei deputati per completare le nomine: vicepresidente e uffici di presidenza. In relazione a ciò si sono avute alcune notizie da fonti parlamentari. La DC, in particolare, appare interessata a consentire una rappresentanza liberale negli organismi di presidenza.

Ieri c'è stato un incontro fra il capo-gruppo della DC, Piccoli e il vicepresidente del gruppo comunista, Giorgio Galuzzi. Oggetto del colloquio è stato un esame delle prospettive politico-parlamentari e il problema dei vicepresidenti e degli uffici di presidenza di Montecitorio.

La discussione continuerà nei prossimi giorni, sia sulle questioni politiche generali che su alcune specifiche a cui si è particolarmente dedicato l'incontro coi giornalisti e cioè quelle relative alla difesa dell'ambiente.

Di questi problemi e delle iniziative della Regione in questo campo — facendo perno sul progetto pilota per il parco a fini multipli nel Bosco Penabazze — si parlerà nel dettaglio domattina. A Cervia — dove si sono trasferiti stasera gli ospiti — nella sede dello stabilimento termale verranno infatti presentati i tre temi di lavoro al centro dei giorni (dal 28 al 31 maggio) che si svolgeranno sulla costa emiliano-romagnola: ecologia; sviluppo industriale e inquinamento; difesa e valorizzazione dei beni naturali e culturali. Gli giornalisti per illustrare e discutere questi temi citati saranno i rappresentanti della Giunta regionale, sindaci, presidenti delle amministrazioni provinciali, studiosi ed esperti.

La Regione Emilia

de la preparazione di circa 20 leggi regionali. La discussione continuerà nei prossimi giorni, sia sulle questioni politiche generali che su alcune specifiche a cui si è particolarmente dedicato l'incontro coi giornalisti e cioè quelle relative alla difesa dell'ambiente.

Di questi problemi e delle iniziative della Regione in questo campo — facendo perno sul progetto pilota per il parco a fini multipli nel Bosco Penabazze — si parlerà nel dettaglio domattina. A Cervia — dove si sono trasferiti stasera gli ospiti — nella sede dello stabilimento termale verranno infatti presentati i tre temi di lavoro al centro dei giorni (dal 28 al 31 maggio) che si svolgeranno sulla costa emiliano-romagnola: ecologia; sviluppo industriale e inquinamento; difesa e valorizzazione dei beni naturali e culturali. Gli giornalisti per illustrare e discutere questi temi citati saranno i rappresentanti della Giunta regionale, sindaci, presidenti delle amministrazioni provinciali, studiosi ed esperti.

VACANZE LIETE

Hotel Sans Souci
In un ambiente moderno e tranquillo a 20 m. dal mare trascorrete meravigliose vacanze e prezzi vantaggiosissimi. Meglio da L. 1700 - L. 1900. Giugno da L. 2000 - L. 2200. Camere con servizi L. 200 tutto compreso. (7)

Pensione Terminus
Viale Trento Trieste, 86
Tel. 41.542
Pacchi pasti mare - familiare - confort - cucina casalinga - camera mare - bassa da L. 2.100, alta da L. 2.800 complessive. Camere con servizi. (28)

Pensione Gran Bretagna
50 m. mare. Zona tranquilla. Ampio giardino. Ottimo trattamento. Bassa 2100. Alloggio 2400/3100 complessive. (66)

Pensione Eedra
Telefono 45.609 - 615.609
Vicino mare. Camere con servizi. Balconi. Giugno-settembre 1750-1950. 1-15 luglio 2100-2300. 16-31 luglio 2600-2800. 1-20 agosto 2800-3000. 21-31 agosto 2900-3100 tutto compreso. Gestione proprietaria. (26)

Hotel Embassy
Viale Caravaggio - Cinescopio/Vallardi. Tel. 0547/61124 - 50 metri. Camere con servizi. Cucina con bagno, telefono, vista mare. Prezzi modici, ottimo trattamento. Interpellati. (2)

Villaggio di Rimini
Villa Laura
Viale Porto Paolo, 52
Tel. 0541/34281
Vicino mare. Camere con servizi. Cucina con bagno, telefono, vista mare. Prezzi modici, ottimo trattamento. Interpellati. (25)

Pensione Stellina
Viale Garibaldi, 26. Tel. 33.179
Vicino mare - giardino - cucina casalinga. Autoparco. Bassa 1800, luglio 2500. Agosto 2800 tutto compreso. Sconto bambini. (19)

Hotel Alfa TAO
Riccione. V.le Bassini 1. 42006
Moderno - Posizione centrale e tranquilla. Moderni confort. Tavola d'angolo. Ottimo trattamento. Cucina casalinga. Parcheggio coperto. Giardino. Prezzi da L. 2500. Agosto 3100. Settembre 3500. Sconto bambini. Direzione proprietaria. (14)

Villa de Anna
Viale Zavello - Telefono 25.722
Vicino mare. Camere con servizi. Cucina casalinga. Bassa 1.900/2.100. Media 2.400/2.600. Alta 2.800/3.000. (37)

Hotel Melody
V.le Sant'Anna, 8. Tel. 42618.
Vicino mare. Posizione tranquilla. Cucina casalinga. Trattamento familiare. Stanze con bagno, balcone. Terrazza vista mare. Prezzi convenientissimi. Sconti speciali. Giugno - Settembre - 2500. Agosto 3100. Settembre 3500. Sconto bambini. (47)

Pensione Rocchi
Viale Rocchi - Telefono 19.3587
Vicino mare. Camere con servizi. Cucina casalinga. Bassa 1800-2000. Luglio 2500. Agosto 2800-3000 complessive. (13)

Villa Trieste
V. Giorgetti, 9. L. 44053-47402
Vicino mare. Posizione tranquilla. Cucina casalinga. Trattamento familiare. Stanze con bagno, balcone. Terrazza vista mare. Prezzi convenientissimi. Sconti speciali. Giugno - Settembre - 2500. Agosto 3100. Settembre 3500. Sconto bambini. (39)

Hotel Franchini
Riccione. V.le 41333
Vicino mare. Camere con servizi. Cucina casalinga. Bassa 1800-2000. Luglio 2500. Agosto 2800-3000 complessive. (34)

Pensione Carillon
Tel. 62173/962173. Viale Venezia. Vicinissima mare. Tutte camere servizi. Balconi. Cucina casalinga. Autoparco. Trattamento familiare. Bassa 2000. Luglio 2500. Agosto 2800 tutto compreso. (34)

Villa Montanari
SAN MAURO MARO/RIMINI
V.le Pinella. Telefono 44.096
Vicino mare. Camere con servizi. Cucina casalinga. Bassa 1800-2000. Luglio 2500. Agosto 2800-3000 complessive. (38)

Pensione Valtellina
MIRAMARE DI RIMINI
Telefono 51939
20 m. mare. Confortevole - cucina eccellente. Giugno-settembre 2500-2700. Luglio 2800. Agosto 3000. 21-31 agosto 2000 complessive. (63)